



Tessera d'identità nei cantieri

La norma contenuta nell'art. 36 bis, comma 3 e 4, della Legge 248/06 introduce un nuovo adempimento per la sicurezza lavorativa nei cantieri e per combattere il fenomeno del lavoro sommerso.

- Dal 1 ottobre 2006 i datori di lavoro impegnati in lavori che si svolgono nell'ambito di cantieri edili che occupino almeno 10 dipendenti devono provvedere a munire il personale occupato nei cantieri di un'apposita tessera di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è richiesto un formato o un modello particolare, deve contenere la fotografia del lavoratore e le sue generalità, nonché l'indicazione del datore di lavoro;
- Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti è stato previsto, in alternativa al tesserino di riconoscimento, che venga effettuata l'annotazione su di un apposito registro delle presenze, vidimato preventivamente dalla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, del personale giornalmente impiegato nei lavori, che non deve essere rimosso dal luogo di lavoro. Bisognerà istituire quindi un registro per ogni cantiere;
- Anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri dovranno munirsi di tesserino di riconoscimento;
- L'obbligo del tesserino di riconoscimento riguarda anche i lavoratori di eventuali imprese non rientranti nel settore edile, ma che, comunque, svolgono la propria attività lavorativa all'interno del cantiere edile.

E' stato espressamente previsto che, se in un cantiere sono presenti più imprese e quindi più datori di lavoro, il committente dell'opera ne risponda solidalmente.

Il tesserino di riconoscimento dovrà essere esibito al personale ispettivo al momento della richiesta al fine di poter essere immediatamente riconoscibile e dimostrare la legittimità e regolarità della propria presenza in cantiere.

Il regime sanzionatorio colpisce sia il datore di lavoro sia i lavoratori inadempienti.

Lo studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

p. InterProfessionale
Ermanno Basilio